

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

<b>Anno: 2011</b>	<b>Numero: 13769</b>	<b>Sezione: IV</b>
-------------------	----------------------	--------------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Penal sia detentiva che pecuniaria	Penal non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> No				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> non specificato				
<b>Altro:</b> Non specificato				
<b>Quantum:</b> non specificato				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: sentenza del Tribunale di Brescia del 25.2.2009.				
2° Grado: la Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 29.6.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, sostituiva la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente e confermava nel resto.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

### Fattispecie

Cadeva da un ponteggio sul quale era salito per svolgere lavori di parziale demolizione delle aperture poste sui muri perimetrali di un immobile.
---

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: <b>No</b>				

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Questa Suprema Corte ha avuto modo di interessarsi della questione attinente al contenuto degli obblighi impeditivi, in caso di pluralità di posizioni di garanzia ed ha affermato che se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 4793 del 06/12/1990, Bonetti, Rv. 191802). E la decisione assunta dalla Corte territoriale, nella sentenza oggi gravata, risulta conforme all'enunciato principio di diritto: la Corte di Appello ha conferentemente rilevato che, nel caso di specie, la posizione di garanzia risultava assunta sia dal datore di lavoro P., sia dal geometra R.F.; il primo, nella sua qualità presidente e consigliere delegato della "Soc. X"; il secondo, per avere svolto, in via di fatto, attività di controllo e vigilanza sugli aspetti della sicurezza del cantiere.
--

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.			

**Note**

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*